COMUNE DI BUSNAGO

(Provincia di Monza e della Brianza)

Servizio Demografico, Polizia Locale e Informatica

Servizio Demografico, Polizia Locale e Informatica

Ordinanza n. 50 del 25/11/2026

OGGETTO: PROROGA DEI TERMINI DI EFFICACIA DELL'ORDINANZA N. 48 DEL 17/11/2026 AVENTE AD OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI DI REGOLAMENTAZIONE E DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MOTIVI DI SICUREZZA PUBBLICA E FLUIDITÀ DEL TRAFFICO. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE (CON CONTESTUALE OBBLIGO DI DEVIAZIONE SU ITINERARIO ALTERNATIVO) FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE IN SICUREZZA DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE AFFIDATI DALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA (CIG BB010DACD8). DIFFERIMENTO DELLA VIGENZA SINO AL GIORNO 04/12/2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA integralmente e per relationem la precedente Ordinanza n. 48 del 17/11/2026 — le cui premesse in fatto e motivazioni in diritto si intendono qui pedissequamente trasfuse, recepite e confermate quali parti inscindibili ed essenziali del presente provvedimento — con la quale veniva disposta, per il periodo decorrente dal giorno 23/11/2026 al giorno 27/11/2026 (nella fascia oraria diurna compresa dalle ore 07.00 alle ore 18:00), l'interdizione temporanea alla circolazione veicolare ordinaria lungo la Strada Provinciale S.P. 178 nel segmento compreso tra l'intersezione con Via San Rocco e l'intersezione con Via Del Lavoro al fine di consentire l'esecuzione in regime di sicurezza dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto e delle infrastrutture stradali appaltati dalla Provincia di Monza e della Brianza all'operatore economico Impresa Ronzoni S.r.l., con sede legale in Seveso (MB), Via Cacciatori delle Alpi n. 109 (CIG BB010DACD8);

VISTA la formale istanza di proroga acquisita al Protocollo Generale di questo Ente al n. 12854 in data 25/11/2026, inoltrata dalla suddetta società appaltatrice Impresa Ronzoni S.r.l., con la quale viene rappresentata l'inderogabile necessità di differire il termine finale di efficacia della citata Ordinanza n. 48/2026 fino al giorno 04/12/2026, adducendo quale causa ostativa il sopraggiungere ed il protrarsi di avverse condizioni meteorologiche e precipitazioni atmosferiche che hanno precluso l'esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni bituminose ed infrastrutturali, determinando uno slittamento forzoso del cronoprogramma esecutivo;

PRESO ATTO E VALUTATO CHE:

- le precipitazioni e le perturbazioni atmosferiche verificatesi integrano a tutti gli effetti un evento di forza maggiore non imputabile a negligenza o ritardo dell'impresa esecutrice, rendendo tecnicamente inesigibile la riconsegna della sede stradale in condizioni di ordinaria transitabilità entro l'originaria scadenza fissata al 27/11/2026;
- durante il periodo di vigenza già decorso dell'Ordinanza n. 48/2026, l'assetto viabilistico provvisorio, la predisposizione delle deviazioni veicolari su itinerario alternativo ed il presidio dei varchi mediante personale moviere hanno dimostrato piena efficienza funzionale, consentendo l'assorbimento dei flussi di traffico senza determinare criticità di rilievo;
- ai fini del contemperamento tra le esigenze di cantierizzazione e l'accessibilità locale, risulta opportunamente garantita e preservata, per l'intera durata del cantiere, la transitabilità veicolare in regime bidirezionale (sia in manovra di ingresso che di uscita) lungo la Via Del Lavoro per l'utenza proveniente dalla direttrice del Comune di Roncello, ferme restando le deviazioni obbligatorie debitamente segnalate per il transito di attraversamento lungo la S.P. 178;
- permangono invariate le ragioni di tutela della pubblica incolumità, della sicurezza della circolazione stradale e dell'integrità fisica delle maestranze che avevano giustificato l'adozione del provvedimento originario;

VISTI E RICHIAMATI NEL DETTAGLIO:

- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii., ed in particolare:
    - l'art. 5, comma 3, in ordine alla potestà ed alla forma dei provvedimenti ordinatori di regolamentazione della circolazione;
    - l'art. 6, comma 4, lett. a) e b) e l'art. 7, comma 1, lett. a) e comma 3, attributivi della competenza ad adottare, con ordinanza motivata, divieti, obblighi e limitazioni temporanee per esigenze tecniche e di sicurezza;
    - l'art. 21 (Opere, depositi e cantieri stradali), disciplinante gli obblighi di segnalamento, delimitazione e manutenzione in efficienza del cantiere tanto in arco diurno quanto notturno;
    - l'art. 37 e gli artt. 38, 39, 40, 41 e 42 in materia di apposizione, conformità ed obbligatorietà della segnaletica stradale temporanea e complementare;
    - l'art. 159, in tema di sanzione accessoria della rimozione forzosa dei veicoli in sosta vietata;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada), con particolare riguardo agli articoli dal 30 al 43, concernenti il segnalamento temporaneo dei cantieri stradali, la visibilità notturna (art. 36), la regolamentazione del traffico mediante movieri (art. 42) e la segnaletica di deviazione (art. 43);
- il Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (*Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*);
- il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 (*Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare*);
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - TUEL);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo);
- lo Statuto Comunale, il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nonché il Decreto Sindacale di nomina n. 10 del 06/08/2025, conferente allo scrivente la titolarità dell'Area/Servizio e la legittimazione all'adozione del presente atto autoritativo;

RITENUTO che ricorrano tutti i presupposti giuridici, tecnici e fattuali per accogliere l'istanza prot. n. 12854 del 25/11/2026 e disporre la proroga dell'Ordinanza n. 48/2026 nei termini richiesti;

ORDINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che costituiscono parte integrante, inscindibile e sostanziale del presente dispositivo, LA PROROGA DEI TERMINI DI VIGENZA DELL'ORDINANZA N. 48 DEL 17/11/2026, senza soluzione di continuità, dal giorno 28/11/2026 e sino al giorno 04/12/2026 (e comunque sino alla completa ultimazione delle lavorazioni ed al ripristino a regola d'arte della sede stradale, qualora conclusi anticipatamente rispetto al termine prorogato), nella fascia oraria diurna compresa dalle ore 07:00 alle ore 18:00, confermando ed integrando le seguenti disposizioni viabilistiche:

1. CONFERMA DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE SU S.P. 178: È prorogata l'istituzione del divieto di transito veicolare lungo la Strada Provinciale S.P. 178, nel tratto viario ricompreso tra l'intersezione con Via San Rocco (in direzione uscita dal territorio comunale) e sino all'intersezione con Via Del Lavoro

2. CONFERMA DELLE DEVIAZIONI SU ITINERARIO ALTERNATIVO E DISCIPLINA DI ACCESSO A VIA DEL LAVORO: Per l'intero periodo di proroga restano pienamente operative e cogenti tutte le deviazioni del traffico veicolare lungo l'itinerario alternativo appositamente predisposto ed individuato nell'elaborato planimetrico allegato all'Ordinanza n. 48/2026, debitamente segnalato mediante la prescritta cartellonistica temporanea di preavviso e direzione (Figg. II 405, II 406, II 407 art. 43 D.P.R. 495/1992). Resta espressamente garantita ed assicurata la facoltà di transito veicolare, sia in manovra di ingresso che di uscita, lungo la Via Del Lavoro per i veicoli provenienti dalla direttrice del Comune di Roncello, nel rigoroso rispetto delle indicazioni impartite dal personale moviere preposto alla regolazione dei flussi.
3. CONFERMA DELLE DEROGHE ED ESCLUSIONI ESPRESSE: Restano confermate le esenzioni dall'osservanza del divieto di transito di cui al punto 1, compatibilmente con le condizioni di sicurezza delle lavorazioni in atto e sotto la costante assistenza del personale moviere dedicato, in favore di:
    - veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e autoambulanze in servizio urgente di emergenza e soccorso (art. 177 D.Lgs. 285/1992);
    - autobus adibiti al servizio di trasporto pubblico locale di linea;
    - veicoli delle Forze dell'Ordine e della Polizia Locale nell'espletamento dei compiti d'istituto;
    - mezzi d'opera, macchine operatrici e veicoli aziendali degli addetti ai lavori espressamente autorizzati e riconducibili all'impresa esecutrice.
4. SOSPENSIONE TEMPORANEA DEI PROVVEDIMENTI CONTRASTANTI: Per tutta la durata della presente proroga restano temporaneamente sospese tutte le precedenti ordinanze e prescrizioni viabilistiche incompatibili con le disposizioni qui confermate.

CONFERMA DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE E DI SICUREZZA A CARICO DELLA DITTA ESECUTRICE

La società Impresa Ronzoni S.r.l., nella persona del proprio Legale Rappresentante e del Direttore Tecnico di Cantiere, resta formalmente costituita responsabile della gestione viabilistica dell'area di cantiere e rigorosamente obbligata all'integrale e continuativa osservanza di tutte le prescrizioni tecniche già impartite con l'Ordinanza n. 48/2026, ed in particolare:

1. Manutenzione della segnaletica temporanea (art. 21 D.Lgs. 285/1992; artt. 30-43 D.P.R. 495/1992): Mantenere in perfetta efficienza, stabilità ed integrità tutta la segnaletica stradale temporanea verticale,

orizzontale e complementare di cantiere, di preavviso di strada chiusa e di deviazione lungo l'intero itinerario alternativo, nonché la cartellonistica regolante l'accessibilità in entrata ed uscita su Via Del Lavoro da Roncello, in stretta conformità agli schemi del D.M. 10 luglio 2002, mantenendo oscurata o rimossa l'eventuale segnaletica permanente contrastante.

2. Servizio continuativo di presidio tramite movieri (art. 42 D.P.R. 495/1992 e D.I. 22/01/2019): Garantire ininterrottamente, per l'intera fascia oraria di vigenza (dalle ore 07.00 alle ore 18:00), la presenza sul posto di almeno tre (3) movieri opportunamente formati, istruiti ed equipaggiati con indumenti ad alta visibilità di Classe 3 (art. 37 D.P.R. 495/1992 e D.I. 22/01/2019) e muniti delle prescritte palette di segnalazione (Fig. II 403 art. 42 D.P.R. 495/1992), a presidio dei varchi di chiusura (intersezione Via San Rocco e intersezione Via G. Mazzini in Comune di Roncello) nonché dell'innesto su Via Del Lavoro, onde incanalare in sicurezza il traffico ordinario lungo le deviazioni previste, governare i movimenti in ingresso ed uscita da Via Del Lavoro e garantire il transito immediato ai mezzi di soccorso, alle Forze di Polizia ed al TPL.

3. Delimitazione e visibilità notturna del cantiere (art. 21 D.Lgs. 285/1992; artt. 32 e 36 D.P.R. 495/1992): Al termine di ogni singola giornata lavorativa (nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 07.00 del giorno successivo) e durante tutte le ore serali, notturne o di scarsa visibilità, qualora la sede stradale non possa essere integralmente riaperta al traffico ordinario ovvero permangano scavi, dislivelli, materiali o ingombri, delimitare e proteggere rigorosamente l'area di cantiere mediante idonee barriere (art. 32 D.P.R. 495/1992) e dispositivi luminosi a luce rossa fissa per le testate di chiusura ed a luce gialla lampeggiante per la delimitazione longitudinale (art. 36 D.P.R. 495/1992).

4. Tutela pedonale, responsabilità civile/penale e ripristino dello stato dei luoghi (artt. 21, comma 4, D.Lgs. 285/1992 e 40 D.P.R. 495/1992): Garantire la continuità dei percorsi pedonali protetti, assumere ogni più ampia responsabilità civile, penale ed amministrativa per danni a persone, animali o cose manlevando l'Amministrazione Comunale ed i suoi funzionari da ogni pretesa risarcitoria, nonché provvedere all'immediato sgombero e ripristino a regola d'arte del piano viabile e della segnaletica al termine delle lavorazioni.

DISPONE

- Pubblicità legale: La presente Ordinanza viene resa nota alla cittadinanza ed agli utenti della strada mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente e mediante il mantenimento ed aggiornamento in loco della prescritta segnaletica

stradale temporanea avente efficacia precettiva ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 285/1992.

- Trasmissione e notifica: Copia del presente provvedimento viene trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, a:
    - Impresa Ronzoni S.r.l. (Via Cacciatori delle Alpi n. 109, 20822 Seveso - MB), in qualità di ditta esecutrice e responsabile del cantiere;
    - Provincia di Monza e della Brianza – Settore Viabilità e Infrastrutture (Ente proprietario della S.P. 178);
    - Comune di Roncello – Comando di Polizia Locale ed Ufficio Tecnico;
    - Azienda di Trasporto Pubblico Locale concessionaria delle linee transitanti lungo la S.P. 178.
- Vigilanza e regime sanzionatorio: Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Locale, nonché gli altri organi di polizia stradale individuati dall'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati di vigilare sull'esatta osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, perseguendo le eventuali violazioni ai sensi degli artt. 6, 7 e 21 del Nuovo Codice della Strada.

AVVERTENZE E RIMEDI GIURISDIZIONALI

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso giurisdizionale, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero dalla piena conoscenza dell'atto, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Lombardia – Sede di Milano, ai sensi degli artt. 29 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo);
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Responsabile del Servizio
Milena Zecca / Arubapec S.p.a.
(sottoscritto digitalmente)